

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI “SOTTO SOGLIA” DI CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

DEFINIZIONI

Cr.Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona (di seguito, denominata in breve Cr.Forma);

Fornitore persona fisica, persona giuridica (impresa individuale o società) che esplica attività d’impresa volta alla fornitura/prestazione di beni e/o servizi e/o lavori, consorzi, cooperative nonché libero professionista singolo o associato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia e regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, società di professionisti per la fornitura di servizi;

Elenco fornitori è l’elenco dei fornitori iscritti all’Albo di Cr.Forma utilizzato, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, per l’espletamento delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Azienda Speciale Cr.Forma.

Codice il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si coordina con le disposizioni già contenute nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati elaborato da Cr.Forma ai sensi del D. Lgs. 231/2001 integrato con la Legge 190/2012 e con le procedure in materia di approvvigionamento previste dal sistema di qualità aziendale. Disciplina l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia con riferimento alle soglie definite dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applica il principio della prevalenza.

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per gli interventi oggetto del presente Regolamento Cr.Forma opera attraverso un responsabile del procedimento che segue direttamente l’intera procedura tramite il supporto di referenti appositamente nominati che lo supportano nell’individuazione delle specifiche tecniche e/o prestazionali degli interventi da eseguire, nella gestione della procedura di affidamento, e nella verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, nella loro contabilizzazione, e negli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ART. 3 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E PRINCIPI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Quando viene scelta la forma di esecuzione mediante stipula di contratti sotto soglia, il responsabile del procedimento attiva l’affidamento degli interventi con riferimento alle soglie individuate nell’art. 35 del Codice e con le modalità previste dagli articoli successivi, a seconda dell’importo dell’affidamento.

Per l’individuazione dei valori economici Cr.Forma prende a riferimento le soglie individuate dall’art. 35 del Codice come periodicamente aggiornate.

Il calcolo del valore stimato di un affidamento di lavori, servizi e forniture viene effettuato da Cr.Forma ed è calcolato al netto dell’IVA.

Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o ripetizioni del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Essendo Cr.Forma organizzata con due sedi operative distinte, il calcolo del valore stimato di un affidamento tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio affidamento o di determinate categorie di esso, il valore dell'affidamento può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un affidamento o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni che diversamente risulterebbero applicabili. Pertanto un affidamento non può essere artificiosamente frazionato.

Il valore stimato dell'affidamento è quantificato al momento dell'avvio del procedimento nel corrispondente documento o provvedimento (richiesta di preventivo, bando di gara...).

Per i lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario a Cr.Forma, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico lavoro non può essere aggiunto in corso d'opera al valore iniziale dell'affidamento dei lavori. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad affidamenti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie, si applica la procedura sopra soglia all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Per gli affidamenti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad affidamenti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Se gli affidamenti di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'affidamento:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Per gli affidamenti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'affidamento è il seguente:

- a) per gli affidamenti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'affidamento o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli affidamenti di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Per gli affidamenti di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli affidamenti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli affidamenti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di affidamenti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di affidamenti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

Il calcolo del valore stimato di un affidamento misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

L'affidamento degli interventi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nell'espletamento delle procedure di affidamento l'Azienda deve garantire, in aderenza:

- al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- al principio di non discriminazione e parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

ART. 4 – CONTRATTO

Il Contratto deve indicare almeno quanto segue:

- a) l'oggetto;
- b) i contraenti;
- c) la durata
- d) il valore;
- e) le modalità di pagamento;
- f) il termine;
- g) le modalità e le condizioni di esecuzione

Ove previste il contratto deve altresì contenere

- h) le sanzioni in caso di ritardo e il diritto dell'Azienda di risolvere in danno il contratto, per inadempimento del contraente;
 - i) la clausola di recesso;
 - l) le garanzie a carico dell'esecutore;
 - m) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm
- Il Contratto può altresì prevedere la facoltà, da parte di Cr.Forma, di effettuare ordini frazionati nel tempo.

ART. 5 – AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Dell'esito degli affidamenti deve essere dato avviso di post-informazione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in materia. In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza amministrativa l'esito degli affidamenti è soggetto a pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet di Cr.Forma.

ART. 6 – REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti sono soggetti a collaudo o certificato di regolare esecuzione ove previsto per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture.

Nei casi previsti dalla normativa vigente la verifica di conformità relativa a lavori, servizi e forniture prevede l'effettuazione del collaudo o il rilascio di certificato di regolare esecuzione. L'autorizzazione al pagamento

da parte del responsabile del procedimento comprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione del lavoro, servizio o fornitura.

ART. 7 – ONERI ACCESSORI E ADEGUAMENTO IMPORTI

Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati in caso di nuove disposizioni legislative.

ART. 8 – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A €40.000

In considerazione del valore ridotto degli affidamenti di cui al presente articolo, la procedura di seguito prevista garantisce anche in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, l'affermazione dei principi di economicità, proporzionalità, tempestività e agevola l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

La procedura di affidamento prende avvio con la richiesta di approvvigionamento da parte degli uffici. Il responsabile del procedimento procede alla convalida della richiesta definendo il criterio di aggiudicazione e le modalità di espletamento della procedura. Tale convalida è equiparata alla determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando che, nell'ambito delle procedure di semplificazione previste dalla normativa vigente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € il responsabile del procedimento può procedere con atto motivato ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, il presente regolamento prevede che di norma si proceda :

- a) per importi sino ad €5.000,00** mediante affidamento diretto ad uno specifico operatore economico nel rispetto del principio di rotazione e previa effettuazione delle verifiche di legge;
- b) per importi da € 5.001,00 a € 20.000,00** mediante richiesta ad almeno 3 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei)
- c) per importi da € 20.001,00 a € 40.000,00** mediante richiesta ad almeno 5 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei)

Sono esclusi dai suddetti limiti i casi di somma urgenza oltre e i casi tassativi previsti dalle norme vigenti in materia (infungibilità ed esclusività),

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario effettuare una specifica e preliminare indagine di mercato individua con il supporto dei referenti interni i soggetti da consultare, tra quelli iscritti all'Albo fornitori dell'Azienda o, in assenza, tra gli operatori presenti sul mercato.

Nei casi in cui è prevista la consultazione degli operatori economici gli stessi vengono invitati a presentare un preventivo, entro un dato termine, di norma via PEC. Scaduto il termine per la ricezione dei preventivi, viene redatto un verbale di analisi delle offerte che dia conto delle specifiche motivazioni di scelta del contraente.

Il responsabile del procedimento nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo, può dar corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo sia comunque vantaggioso per l'Azienda. Il responsabile del procedimento potrà procedere con affidamenti parziali, anche più a ditte, se ciò risulta conveniente per l'Azienda.

Art. 9 – AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A €40.000,00

Per affidamenti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice l'ente procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

L'ente deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito. La verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. L'ente può, comunque, estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

ART. 10 – OFFERTE ANOMALE

Nell'espletamento della procedura di confronto concorrenziale potrà trovare applicazione il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale disciplinato dalla normativa vigente. Qualora si riscontri la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, dovrà essere attivato il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.